



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 147 DATA COMUNICATO 20/02/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	2565
Comunicazioni Segreteria.....	2565
INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19	2565
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	2566
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2568

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto Sig. Stefano Perugini, ad integrazione della convocazione della Rappresentativa Regionale UNDER 19 in programma **Venerdì 21 Febbraio 2025**, alle **ore 13:45**, presso l'impianto sportivo "**Moreno Gubbiotti**" – Loc. San Girolamo – **Narni (TR)**, per disputare alle ore 15:00 una partita amichevole con la prima squadra della Società Narnese Calcio, convoca il sottoelencato calciatore:

A.S.D. ELLERA CALCIO

DEL VECCHIO Samuele

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 20 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC N.17393/263 pfi 24-25/PM/lz del 23.01.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. ABDOULAYE Thiam;**
- **Soc. ASD Fanello Calcio Orvieto.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. ABDOULAYE Thiam e la società ASD Fanello Calcio Orvieto per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 20/02/2025 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC ed il Sig. ABDOULAYE Thiam; non è presente il rappresentante della società ASD Fanello Calcio Orvieto nonostante la rituale convocazione.

Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico della società deferita ai sensi dell'Art. 127 CGS, mediante il quale il Sig. ABDOULAYE Thiam ed il rappresentante della Procura hanno concordato la sanzione della squalifica per quattro giornate, come da relativo verbale sottoscritto dalle parti che viene allegato alla presente delibera.

Con riferimento alla società il rappresentante della Procura si riporta al deferimento e conclude per l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €. 400,00.

Sulla base degli atti il Tribunale rileva la sussistenza della responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS, che peraltro non ha nemmeno svolto attività difensiva.

Si ritiene peraltro equo determinare in €. 200,00 la sanzione dell'ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- **Con riferimento al calciatore ABDOULAYE Thiam, dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti e la Procura Federale e per l'effetto applica nei suoi confronti la sanzione della squalifica di quattro giornate di gara;**
- **Quanto alla società, applica la sanzione di €. 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Perugia il 20 febbraio 2024

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Avv. Maurizio Lorenzini

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua riunione del **20 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD NARNESE CALCIO** IN MERITO ALLA GARA NARNESE - CANNARA DISPUTATASI A NARNI IL 01.02.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 134 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE GRIFONI NICCOLO' PER QUATTRO GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE MARCHETTI ETTORE PER TRE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE PONTI LUCA PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione delle parti reclamanti e del Direttore di gara, è emerso quanto segue.

Il calciatore Niccolò Grifoni, è stato espulso poiché, mentre effettuava il riscaldamento fuori dal campo, a gioco fermo, spingeva l'avversario incaricati della ripresa del gioco facendolo cadere a terra; la Corte ritiene che, per la dinamica dei fatti, la squalifica inflitta dal G.S. possa essere contenuta nel minimo edittole di tre giornate effettive di gara.

Il calciatore Luca Ponti è stato espulso perché si è avvicinato ad un avversario spingendolo con le mani al petto facendolo cadere a terra; l'Arbitro ha peraltro precisato che il gesto ha fatto seguito alla condotta antisportiva tenuto dal calciatore del Cannara che aveva sottratto il pallone al Ponti stesso per impedirgli la rimessa laterale. Alla luce di ciò, la Corte ritiene sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), C.G.S. e conseguentemente riduce la squalifica inflitta dal G.S. a due giornate effettive di gara.

Quanto infine al calciatore Ettore Marchetti, è emerso che costui, rammaricato per l'espulsione inflitta al compagno di squadra Luca Ponti, ha lanciato - "con media intensità" come riferito e confermato dall'Arbitro - verso un giocatore avversario a terra, colpendolo al volto; il gesto è da inquadrarsi come gravemente antisportivo, non violento, motivo per cui può essere disposta la riduzione della squalifica e due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Niccolò Grifoni a tre giornate effettive di gara;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Luca Ponti a due giornate effettive di gara;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ettore Marchetti a due giornate effettive di gara.**

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Avv. Carlo Orlando

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 20 Febbraio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ASD VIRTUS BASCHI** IN MERITO ALLA GARA VIRTUS BASCHI – S. ANGELO DI CELLE DISPUTATASI A BASCHI IL 02.02.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 134 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.01.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €. 400,00;**
- **SQUALIFICA ALLENATORE SERRANTI ANDREA PER TRE GARE;**
- **SQUALIFICA ASSISTENTE ARBITRO MARROCOLO GIANFRANCO FINO AL 31.03.2025;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE COLOMBI SIMONE PER SETTE GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BIANCARINI MARCO PER SEI GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE SANTOLAMAZZA LORENZO PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.02.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dalla disamina degli atti e all'esito dell'audizione del direttore di gara e del reclamante, la Corte osserva quanto segue.

La sanzione dell'ammenda inflitta dal G.S. appare equo ridurla ad € 300,00 in considerazione della fattiva condotta della predetta società nel richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine ivi presenti. Quanto alle sanzioni inflitte dal G.S. all'allenatore Serranti Andrea, all'assistente Marocco Gianfranco ed al calciatore Colombi Simone, le stesse meritano integrale conferma in considerazione delle rispettive condotte poste in essere come ben specificamente descritte nel referto arbitrale.

Mentre invece le sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori Biancarini Marco e Santolamazza Lorenzo appare equo ridurle per entrambi a quattro giornate effettive di squalifica ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett. a), C.G.S. poiché fattispecie da considerarsi ingiuriosa ed irraguardosa.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo:

- **riduce l'ammenda ad € 300,00 nei confronti della società;**
- **riduce a quattro giornate di squalifica ciascuno la sanzione inflitta dal G.S. ai giocatori Biancarini Marco e Santolamazza Lorenzo.**

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 20 FEBBRAIO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace